




# DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA COMUNALE

COMMITTENTE:  
COMUNE DI ORNAGO

## C - NORME GEOLOGICHE DI PIANO



*Gennaio 2026*

dott. geol. Alessandro Chiodelli



## INDICE

<b>1. NORME GEOLOGICHE DI PIANO</b> .....	<b>4</b>
1.1. GENERALITÀ .....	4
1.2. NORME GENERALI DI RIFERIMENTO .....	4
1.3. INTRODUZIONE .....	4
1.4. TITOLO I – PRINCIPI GENERALI .....	7
1.4.1. Finalità .....	7
1.4.2. Definizioni .....	8
1.4.3. Reticolo idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua .....	11
1.4.4. Autorità idraulica .....	16
1.4.5. Principi di gestione.....	17
1.4.5.1 <i>Lavori ed attività vietate</i> .....	17
1.4.5.2 <i>Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua (Art. 10 L.R. 15 marzo 2016, n. 4)</i> .....	19
1.4.5.3 <i>Lavori e opere soggetti a concessioni</i> .....	19
1.4.5.4 <i>Interventi ammissibili con procedura d'urgenza</i> .....	22
1.5. TITOLO II – CONCESSIONE DEMANIALE .....	22
1.5.1. Generalità .....	22
1.5.2. Obblighi del concessionario .....	23
1.5.3. Subingresso, subconcessione, cessione, subingresso <i>mortis causa</i> , modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca .....	23
1.6. TITOLO III – PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI .....	29
1.6.1. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico.....	29
1.6.2. Procedure specifiche per il Reticolo Idrico Minore .....	40
1.7. TITOLO IV – SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI .....	40
1.8. TITOLO V – NORMATIVA ANTIMAFIA.....	40
1.8.1. Premessa e inquadramento normativo .....	40
1.8.2. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale .....	41
1.8.3. Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (attività imprenditoriali) .....	41
1.9. TITOLO VI – RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA .....	45
1.10. TITOLO VII – CONVENZIONI “GRANDI UTENTI” .....	45
1.10.1. Premessa .....	45
1.10.2. Indicazioni operative per la gestione delle Convenzioni .....	46
1.11. ULTERIORI NORME .....	46
1.11.1. Modalità di aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica.....	46
1.11.2. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica.....	47
1.11.3. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale .....	47



1.11.4. Disciplina degli scarichi in corso d'acqua superficiale.....	50
1.11.5. Fabbricati, opere e occupazioni esistenti senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle dell'art. 96 comma 1 lettera f) del R.D. 523/1904.....	51
1.11.6. Fabbricati, opere e occupazioni esistenti senza titolo concessorio idraulico o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali.....	52
1.11.7. Disciplina delle recinzioni in fascia di rispetto .....	53
1.11.8. Tombinature dei corsi d'acqua.....	54
1.12. APPENDICE – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	55
1.13. MODULISTICA E CANONI.....	56
1.14. DISEGNI .....	56
1.15. NOTE CIRCA L'INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO .....	58
1.16. NOTE CONCLUSIVE .....	60



## 1. NORME GEOLOGICHE DI PIANO

---

### 1.1. GENERALITÀ

---

Il Comune di Ornago ha incaricato lo scrivente di redigere l'aggiornamento dello studio del Reticolo Idrico ovvero la redazione della variante al Documento di Polizia Idraulica comunale.

Il presente documento costituisce l'Elaborato Normativo (C). Per la descrizione complessiva del lavoro e delle variazioni rispetto allo studio previgente, si rimanda invece alla Relazione Generale (A).

### 1.2. NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

---

La normativa fondamentale di riferimento per la definizione delle presenti Norme Tecniche è la **Deliberazione n. XII/1615 del 18-12-2023** in aggiornamento della **D.G.R. n. 5714 del 15 dicembre 2021**, ed in particolare gli allegati **D** ("Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale") ed **E** ("Linee guida di polizia idraulica"). Recentemente, Regione Lombardia ha inoltre approvato la **D.G.R. n. 3668 del 16 dicembre 2025**, con l'aggiornamento dei relativi allegati e l'introduzione dell'Allegato **D1** (relativo alle modalità di digitalizzazione del reticolo idrico).

Importanti riferimenti si trovano ancora al **R.D. n. 523 del 25 luglio 1904** ("Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie").

Per quanto concerne le aree allagabili, le normative fondamentali di riferimento sono le Norme di Attuazione del P.A.I., la Direttiva Alluvioni (inclusa la D.G.R. 6738/2018) e la D.G.R. 2616/2011 (per la componente geologica del P.G.T.); tuttavia si precisa che tali norme, pur avendo indirettamente attinenza con la polizia idraulica, fanno soprattutto riferimento alla pianificazione sovraordinata e alla componente geologica del P.G.T., strumenti ai quali si rimanda per ogni dettaglio.

Un'altra norma che ha attinenza con i corsi d'acqua, in senso generale, è il R.R. 7/2017 e s.m.i., che definisce i principi dell'invarianza idraulica e idrologica. Per tali aspetti si rimanda in particolare allo Studio Comunale per la gestione del rischio idraulico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/02/2025, e successiva revisione parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/11/2025.

### 1.3. INTRODUZIONE

---

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità pubblica della risorsa, della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, evitando interazioni negative che ne possano compromettere e la disponibilità, ma anche per evitare che gli eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto presente fin dal 1904 nel R.D. 523 è stato in seguito declinato dagli atti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con il Piano di Assetto Idrogeologico del 2001.



L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua» e «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative .....nonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.....»; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii. Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; nel successivo punto 4 1.4.4 sono definite e identificate le Autorità Idrauliche competenti su ciascun reticolo idrico e le relative funzioni.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) *“condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;*
- b) *modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi”.*

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 *“Conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000”, n. 279 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...”,* all'art. 2 dell'allegato, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad *“...una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ..”.*

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:



- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti in termini di sicurezza. In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. elevata e diffusa antropizzazione della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di naturale laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce di pertinenza fluviale, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico;
3. progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo – vedi L.R. 31/2014 – mediante principalmente interventi di recupero di aree già urbanizzate con ristrutturazione di edifici esistenti applicando il regolamento di invarianza idraulica (D.G.R. 20/11/2017, n. 7372) allo scopo di superare e rimediare a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.



Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

## **1.4. TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **1.4.1. Finalità**

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che: “Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori” e ribadisce all'art. 2 che: “Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”. La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, (D.G.R. 19 giugno 2015 n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”, L.R. 15 marzo 2016 n. 4, art. 6) quindi sprovvisti di tale



servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs. 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;

- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.G.R. 18 giugno 2018, n. XI/238 "Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio") alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente; formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

#### **1.4.2. Definizioni**

**Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "...appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...". Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;



- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

**Alveo di un corso d'acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: "Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".

**Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

**Concessione demaniale:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

- concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F della D.G.R. n. 3668 del 16 dicembre 2024;
- concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma



intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).  
È soggetta al pagamento del canone demaniale.

**Nulla-osta idraulico:** è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

**Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del P.A.I., nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010".



Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

#### **1.4.3. Reticolo idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua**

La gestione del demanio idrico così come proceduralmente suddivisa dai R.D. n. 368/1904 (oggi aggiornato dal R.R. 3/2010) e n. 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione dei distinti reticoli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle Regioni operato con il D.P.R. n. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della L.R. 59/1984, la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 – contenuti dei piani) e più precisamente: l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati dal riordino. Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti la gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs. 112/1998, Regione Lombardia, con L.R. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticoli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni. In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticoli idrici Principale e Minore possono essere inclusi esclusivamente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.

Stabilita la demanialità di un corso d'acqua, il suo inserimento - in tutto o in parte - in uno dei reticoli idrici avviene considerandone le funzioni e tenendo altresì in considerazione l'esigenza di una gestione unitaria e condivisa sia del sedime che della risorsa idrica che vi scorre; per questa ragione gli elenchi dei reticoli idrici individuati nella presente deliberazione non sono da considerarsi statici e immodificabili ma, proprio per andare incontro alle esigenze di ottimizzarne le funzioni, risultano suscettibili di modifiche ed integrazioni. L'inserimento e/o il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, da un elenco all'altro degli Allegati al presente provvedimento avviene con deliberazione della Giunta Regionale.

Fatto salvo quanto riportato nel precedente capoverso, di seguito vengono fornite le indicazioni di dettaglio per i trasferimenti dei corsi d'acqua nelle varie casistiche.

##### Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A all'Allegato C

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dall'Allegato A ("Reticolo Idrico Principale" RIP) all'Allegato C ("Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB) è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. l.r. 31/2008, art. 85 comma 5), sulla base di una richiesta del Consorzio di Bonifica, da inoltrare alla competente Direzione Generale, acquisito il parere positivo dell'Autorità Idraulica (Ufficio Territoriale Regionale/AIPO). In particolare, se il corso d'acqua, o tratto di esso risulta essere compreso

nell'Allegato B, è necessario acquisire il parere dell'Autorità Idraulica competente (AIPO). Questa fattispecie comporterà la modifica degli elenchi dei corsi d'acqua del RIP (Allegati A e B) e del RIB (Allegato C) del Consorzio di Bonifica interessato.



Per dare concreta attuazione al trasferimento di un corso d'acqua, a seguito della deliberazione regionale di approvazione della modifica dei reticoli idrici, si fa riferimento alle procedure e agli adempimenti già introdotti con D.G.R. 23 ottobre 2015 n. X/4229, nella quale si stabilisce:

- un congruo periodo di tempo transitorio, stabilito in 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di riferimento, in cui attuare il trasferimento effettivo delle documentazioni, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;
- che il trasferimento della competenza venga accompagnato da uno specifico «verbale di trasferimento della competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico», da sottoscrivere a cura degli interessati e da approvare con decreto del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, che espliciti la documentazione e gli atti trasferiti ed ogni ulteriore informazione ritenuta utile per il buon esito del trasferimento della competenza;
- che l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita venga attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento della competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico»;
- che gli interventi attualmente in fase di esecuzione su un corso d'acqua oggetto di trasferimento, continuino ad essere attuati, salvo diversa pattuizione, sino al collaudo delle opere dal soggetto operante in virtù di preesistenti accordi.

#### Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dal Reticolo Idrico Minore all'Allegato C

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dal Reticolo Idrico Minore, di competenza comunale - RIM, all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. L.R. 31/2008 art. 85 c. 5) e si svolge, previa consultazione del Consorzio di Bonifica (soggetto subentrante) e del/i Comune/i interessato/i (amministrazione trasferente), attraverso le seguenti fasi:

- 1) il Consorzio inoltra al Comune interessato e a Regione, per conoscenza ai fini di una condivisione preliminare, la richiesta per il trasferimento nel reticolo consortile di un corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso) appartenente al RIM. Tale richiesta deve essere supportata da una relazione dalla quale si evincano le ragioni, che devono ricondursi ad una gestione consortile unitaria e maggiormente funzionale del reticolo;
- 2) il Consorzio richiede al Comune la pubblicazione sull'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessati per un periodo di 15 giorni dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi oggetto della proposta di trasferimento;
- 3) trascorso il termine di pubblicazione, sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni, che il Comune è tenuto a valutare ed eventualmente a recepire o controdedurre entro il termine di ulteriori 15 gg e a trasmettere al Consorzio, unitamente alle proprie osservazioni, per gli adempimenti di cui al punto successivo;
- 4) decorsi i termini di cui al punto 3, entro i successivi 10 giorni il Consorzio di Bonifica interessato formalizza a Regione la richiesta di trasferimento del/dei corso/i d'acqua allegando le osservazioni



pervenute da parte degli interessati nella fase di pubblicazione, di cui al punto precedente, unitamente alle controdeduzioni e/o osservazioni del Comune. La richiesta dovrà comprendere un'adeguata cartografia (anche in formato vettoriale, shape file) con l'indicazione dei tracciati dei corsi d'acqua, la relazione tecnica e la documentazione amministrativa del Comune/i interessato/i e del Consorzio con la quale il Comune prende atto della proposta di trasferimento del corso d'acqua e il Consorzio di Bonifica conferma l'intenzione di prendere in carico nel proprio reticolo di competenza;

5) la Giunta Regionale, a seguito di un'istruttoria tecnico-amministrativa, se ne sussistono le condizioni, approva con deliberazione regionale, alla prima occasione utile, il trasferimento del/dei corso/i d'acqua;

6) entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo regionale di cui al precedente punto 5, devono essere effettuate, dal Comune e dal Consorzio, le attività relative al perfezionamento dell'iter e al trasferimento effettivo della documentazione, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;

7) il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico" sottoscritto dagli interessati e approvato con provvedimento dell'amministrazione comunale. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, da parte del soggetto subentrante, della sottoscrizione del "Verbale di trasferimento" all'amministrazione trasferente per la sottoscrizione, in mancanza di un riscontro da parte della stessa, si ritiene perfezionato il trasferimento della funzione di Autorità Idraulica del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico interessato. Resta in capo all'amministrazione trasferente ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta, nonché gli oneri anche relativi ad eventuali danni, a fronte del mancato o incompleto trasferimento al soggetto subentrante di atti, documentazione ed informazioni in proprio possesso, necessari alla corretta gestione del corso d'acqua, o tratto di esso, interessato;

8) l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita è attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico».

Inserimento di un corso d'acqua o tratto di esso, non individuato come reticolo principale e/o minore nell'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB"

Nel caso vi sia l'esigenza da parte di un Consorzio di voler inserire nel reticolo di propria competenza un corso d'acqua, o tratto di reticolo idrico, non inserito nell'Allegato A (reticolo principale di competenza regionale), B (reticolo di competenza AIPO) o minore di competenza comunale, la procedura da adottare è la seguente.

L'inserimento di un corso d'acqua, o tratto di reticolo idrico, nell'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. L.R. 31/2008 art. 85 c. 5), fatto salvo l'espletamento della seguente procedura:

1) il Consorzio di Bonifica inoltra al Comune territorialmente interessato e a Regione, per conoscenza ai fini di una condivisione preliminare, la richiesta per l'inserimento nel reticolo consortile di un corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso). Tale richiesta deve essere supportata da una relazione



dalla quale si evincano le ragioni, che devono ricondursi ad una gestione consortile unitaria e maggiormente funzionale del reticolo;

2) il Consorzio di Bonifica richiede al Comune la pubblicazione sull'albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessato/i per un periodo di 15 giorni e su un quotidiano a diffusione locale, dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di reticolo oggetto della proposta di trasferimento;

3) trascorso il termine di pubblicazione sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni che il Comune è tenuto a valutare ed eventualmente a recepire o controdedurre entro il termine di ulteriori 15 gg. e a trasmettere tempestivamente al Consorzio, unitamente alle proprie osservazioni;

4) entro il termine di 60 gg. dall'espletamento delle attività di cui al punto precedente, le amministrazioni comunali territorialmente interessate prendono atto con proprio provvedimento che nulla osta al passaggio effettivo delle competenze sul corso d'acqua al Consorzio (soggetto subentrante. In mancanza del rilascio del provvedimento comunale, si ritiene comunque perfezionata tale procedura entro il sopracitato termine (60 gg);

5) il Consorzio di Bonifica formalizza a Regione la richiesta di trasferimento del/dei corso/i d'acqua allegando le osservazioni pervenute da parte degli interessati nella fase di pubblicazione di cui ai punti precedenti, unitamente alle controdeduzioni e/o osservazioni/documentazione amministrativa del Comune. La richiesta dovrà comprendere un'adeguata cartografia (anche in formato vettoriale shape file) con l'indicazione dei tracciati dei corsi d'acqua, la relazione tecnica il provvedimento consortile con il quale il Consorzio di Bonifica approva la proposta di prendere in carico il corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso) nel proprio reticolo idrico di competenza;

6) la Giunta Regionale, a seguito di un'istruttoria tecnico-amministrativa, se ne sussistono le condizioni, approva con propria deliberazione, alla prima occasione utile, l'inserimento del/dei corso/i d'acqua nel reticolo consortile.

#### Richiesta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile

Premesso che i Consorzi esercitano le proprie attività al fine di una gestione unitaria e maggiormente funzionale dei reticoli, la proposta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso, dal reticolo consortile può essere richiesta, dal Consorzio di Bonifica, principalmente, nei seguenti casi:

*1. Il corso d'acqua non presenta più funzionalità idraulica e caratteristiche idromorfologiche atte ad essere ancora riconosciuto e individuato nel reticolo idrografico.*

- Il Consorzio di Bonifica deve presentare specifica richiesta di stralcio a Regione Lombardia (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa, nella quale evidenziare le motivazioni e un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica ecc.);
- la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso necessarie per il completamento dell'istruttoria;



- la Giunta Regionale, se ne sussistono le condizioni, approva con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C).

*2. Il corso d'acqua, seppur ancora attivo sotto il profilo idraulico, non rappresenta un elemento rilevante ai fini di una gestione unitaria del reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica.*

- Il Consorzio di Bonifica deve presentare specifica richiesta di stralcio a Regione Lombardia (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa e un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica ecc.). Il Consorzio di Bonifica è tenuto, altresì, a indicare, nella proposta, il nuovo soggetto competente per la gestione del corso d'acqua di cui si chiede lo stralcio;
- la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso, necessarie per il completamento dell'istruttoria;
- la Giunta Regionale, se ne sussistono le condizioni, approva con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C).

Nel caso specifico in cui il Consorzio di Bonifica presenti una richiesta di trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile (RIB) al reticolo idrico minore comunale (RIM) occorre procedere nel seguente modo:

1. in via preliminare, il Consorzio è tenuto a consultare il Comune per una condivisione e per definire la fattibilità di tale operazione. Successivamente, inoltra, allo stesso, la proposta di stralcio dal proprio reticolo e l'inserimento nel RIM del corso d'acqua o tratto di esso;
2. il Consorzio inoltra la proposta a Regione (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa, nella quale evidenziare le motivazioni, ad un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica, ecc.) e alla documentazione amministrativa del Comune, relativa alla disponibilità a prendere in carico la gestione del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico;
3. la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso, necessarie per il completamento dell'istruttoria;
4. il Comune prende in carico con un proprio provvedimento la gestione del corso d'acqua in oggetto specificando nel provvedimento stesso che, nelle more dell'adeguamento del proprio DPI e strumento urbanistico PGT, si impegna ad assumere i compiti di Autorità Idraulica competente per la gestione del corso d'acqua;
5. la Giunta Regionale approva, con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C);
6. entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo regionale, devono essere effettuate, dal Comune e dal Consorzio, le attività relative al perfezionamento dell'iter e al trasferimento effettivo



della documentazione, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;

7. il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico" sottoscritto dagli interessati e approvato con provvedimento del Consorzio di Bonifica;

8. l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita è attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico»;

9. il Comune alla prima variante utile provvede ad adeguare i propri strumenti di pianificazione - Documento di polizia Idraulica (DPI) e Piano di Governo del Territorio (PGT) - nei quali dovrà essere riportato correttamente il nuovo reticolo e la conseguente vincolistica.

#### **1.4.4. Autorità idraulica**

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel precedente paragrafo 2; come specificato all'art. 2 Capo del RD n. 523/1904: "Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche". Le attività di Polizia Idraulica sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R.11 1/2000 con le modalità indicate nell'allegato D alla presente deliberazione) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5 della L.R. n. 31/2008.



### 1.4.5. Principi di gestione

#### 1.4.5.1 Lavori ed attività vietate

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;



- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

**Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1° giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.** Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4. A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D, D.G.R. n. 3668 del 16 dicembre 2024 ) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia (U.T.R.).

→ **Per l'individuazione delle fasce di rispetto si vedano anche i § 1.14 e 1.15.**

**Per quanto riguarda i fabbricati, le opere e le occupazioni esistenti, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904), vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.**

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti".



1.4.5.2 Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua (Art. 10 L.R. 15 marzo 2016, n. 4)

1. Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del R.D. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore. Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica competente. Gli interventi devono comunque garantire l'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato del corso d'acqua
2. Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT.
3. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione la distanza dai canali di competenza dei consorzi di bonifica e dalle altre opere di bonifica o pertinenti alla bonifica non può essere inferiore a quella minima prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale').
4. Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri, secondo quanto previsto dal comma 3 e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 12/2005.
5. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di Coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive di quanto previsto dal presente articolo.

1.4.5.3 Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;



- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghesse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);



- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del P.A.I.);

Le N.d.A. del P.A.I. si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.).

#### **Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico**

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

#### **Proprietari frontisti**

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite “Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, “...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.



#### 1.4.5.4 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## **1.5. TITOLO II – CONCESSIONE DEMANIALE**

### **1.5.1. Generalità**

[...], si evidenzia che, per il rilascio delle concessioni di uso di beni demaniali, è necessario riferirsi ai principi comunitari di imparzialità, di economicità, di convenienza e di trasparenza, garantiti soltanto da adeguate forme di pubblicità e da procedure concorsuali.

In particolare, il principio di trasparenza, garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le amministrazioni rendano pubblica la loro intenzione di ricorrere alla concessione. Tale presupposto si basa sul principio che, con la concessione, si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (rif. Comunicazione Commissione Europea del 12 aprile 2000). Le amministrazioni concedenti pur essendo libere di scegliere la procedura più appropriata e di stabilire i requisiti che i candidati devono soddisfare durante le varie fasi della procedura, devono garantire che la scelta del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti stabiliti inizialmente (rif. Circolare PCM n.945/2002 e Consiglio di Stato sez.VI, n.168/2005).

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve pertanto procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale. l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, nel caso dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia



funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

### **1.5.2. Obblighi del concessionario**

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali aggiornati periodicamente (rif. Allegato F D.G.R. n. 3668 del 16 dicembre 2024 ).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

### **1.5.3. Subingresso, subconcessione, cessione, subingresso *mortis causa*, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca**

#### **Cessione/subconcessione**

La concessione del bene demaniale ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del R.R. n. 3/2010 "interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali".



Il profilo della concessione di polizia idraulica assolve, quindi, alla seguente prescrizione “Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, senza il permesso amministrativa” (art. 93 del R.D. n. 523/1904).

Quindi, la concessione del bene demaniale viene rilasciata al richiedente in ragione dell’occupazione di un bene demaniale per uno specifico utilizzo del medesimo.

Il concessionario permane nella titolarità di tale concessione per il tempo stabilito nella concessione medesima o sino a quando non si verifichi un’ipotesi di cessione/subconcessione, ovvero qualora venga presentata all’Autorità competente, da parte di un nuovo richiedente (attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo), formale istanza di subentro nella concessione demaniale, oppure si verifichino le ulteriori seguenti ipotesi: subingresso *mortis causa*, espressa modifica, espressa rinuncia (che inibisce un eventuale subentro), decadenza o revoca.

Ne consegue che il concessionario permane detentore a pieno titolo della concessione di utilizzo del bene demaniale sino a quando non si sia verificata una delle suddette ipotesi ed in capo al medesimo permangono tutti gli obblighi assunti con l’atto di concessione.

Il diverso utilizzo dell’area, la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo configurano, poi, una violazione degli obblighi del concessionario, rientrando nella fattispecie delle cause di decadenza dalla concessione in quanto “inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione”, da rilevarsi a cura dell’Autorità idraulica competente (amministrazione concedente).

Il diverso utilizzo dell’area e, pertanto, anche la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo, possono configurare, altresì, ipotesi di revoca della concessione “nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario).

### **Subingresso, subconcessione**

Il subingresso nella concessione demaniale determina la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze.

Come indicato nell’art. 46 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, “quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente”, ovvero per il subentro nella concessione di un bene demaniale occorre un espresso e specifico provvedimento autorizzatorio dell’amministrazione concedente.

La ratio del citato art. 46 risiede nell’esigenza di verificare che il subentro rispetti le condizioni di legittimità poste nell’atto concessorio. Si tratta di un controllo pubblico che esula, pertanto, dal merito degli accordi stipulati fra le parti. In via generale, difatti, il rilascio della concessione deve sempre essere subordinato alla verifica della sussistenza del pubblico interesse o, quantomeno, di un’apprezzabile utilità collettiva. L’attività concessoria di beni demaniali non può mai risolversi in una mera disponibilità individuale del bene pubblico, ma deve essere sempre connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di sottrarre il bene stesso al libero uso della collettività.



Ne discende, quindi, che nessun atto amministrativo, diverso dalla espressa autorizzazione al subentro rilasciata dalla autorità competente, è da considerarsi in grado di sostituire la suddetta autorizzazione.

Pertanto, è necessario prestare molta attenzione qualora pervenga all'Autorità competente una comunicazione tardiva del subingresso. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le comunicazioni ex post del subingresso non possono considerarsi equipollenti all'autorizzazione alla cessione a terzi della concessione rilasciata preventivamente, in quanto il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della stessa.

#### *A – Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione*

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al presente punto A.

È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario (Subingresso *mortis causa*, di cui al relativo paragrafo successivo);
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area/opera interferente;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Salvo il caso di cui alla lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro a seguito dell'evento che ne è causa, di cui ai sopracitati punti b) e c).

L'amministrazione concedente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi del concessionario. Al nuovo titolare sono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, compreso l'onere di corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti, che il concessionario subentrante è tenuto a pagare contestualmente al primo versamento utile dei canoni di cui al presente comma.

#### *B – Mancata presentazione di istanza di subentro*

Richiamato il precedente punto A, ultimo capoverso, si ricorda che anche nel caso di subentro:

- il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della concessione;
- se il subentrante non presenta la relativa istanza all'autorità idraulica competente, la titolarità della concessione permane in capo al legittimo concessionario con i relativi diritti ed obblighi;
- se il concessionario viene meno agli obblighi derivanti dalla concessione demaniale, la concessione medesima decade, ai sensi del successivo punto "DECADENZA", oppure è soggetta a revoca ai sensi del successivo punto "REVOCA";
- il soggetto che a seguito della decadenza o revoca continui ad occupare l'area demaniale è occupante *sine titolo* del bene demaniale.



## **Subentro per fusione (incorporazione e/o unione) societaria**

### *C – Fusione societaria per incorporazione (cd impropria)*

Il caso contempla l'incorporazione in una società di una o più altre società, le quali si estinguono. Continuerà, pertanto, ad esistere la sola società incorporante. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21970 del 2021 ha equiparato di fatto l'estinzione della società incorporata ad una successione *mortis causa*: la società incorporata, a seguito della fusione sopra delineata si estingue e, in ragione di tale estinzione, le concessioni demaniali a suo tempo rilasciate risultano oggetto di una modifica soggettiva che, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 327/1942, deve essere autorizzata dall'autorità concedente secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente "Subingresso, subconcessione" ed al punto precedente A.

Questo caso, pertanto, deve considerarsi un caso di subingresso per modifica del concessionario, in cui corre l'obbligo per l'autorità concedente di verificare la permanenza in capo alla società incorporante del permanere delle condizioni soggettive ed oggettive che giustificarono il rilascio della concessione alla società incorporata.

Sulla base delle sopracitate premesse, se la società incorporata è titolare di una concessione demaniale, per effetto della fusione la concessione succede alla subentrante ma analogamente a quanto avviene nella successione *mortis causa* occorre che questa chieda conferma all'amministrazione così come previsto dall'art. 46 comma 3 del R.D. 327/1942 che a riguardo dispone che "in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza". Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Spetta ad ogni modo alla subentrante, ai fini del godimento del bene demaniale oggetto di concessione, l'onere di chiederne conferma all'Amministrazione concedente, la quale, non è tenuta a rilasciare uno specifico provvedimento autorizzativo del subingresso, ma soltanto a "confermare" la concessione, previa verifica dell'idoneità tecnica ed economica della subentrante che ne faccia richiesta, oppure a revocarla, in assenza di detta idoneità.

### *D – Fusione societaria per unione (cd propria)*

Il caso di fusione societaria (art. 2501, comma 1, C.C.) per unione contempla la costituzione di una nuova società tramite l'unione di società preesistenti (cosiddette società fuse). Viene, quindi, a configurarsi l'estinzione delle precedenti società, con la costituzione di un nuovo soggetto (cosiddetta società risultante) che subentrerà nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti.

Per quanto concerne la concessione di un bene demaniale e le regole riguardanti il subingresso, si osserva, come nel caso precedente, che l'art. 46 del R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione) dispone che "quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente".

Ne discende, quindi, anche in riferimento alla ipotesi di fusione per unione, a seguito della quale viene costituita una nuova società, che, i concessionari delle società fuse, saranno tenuti a presentare istanza di subentro in favore della società risultante secondo le modalità di cui al paragrafo precedente "Subingresso,



subconcessione” e al precedente punto A, a seguito della quale potrà essere confermata dall'Amministrazione concedente la concessione.

#### *E – Variazione di dati societari*

In caso di variazioni di natura meramente formale (“cambio di denominazione sociale/sede legale”) che non incidono in modo sostanziale sull'utilizzo del bene oggetto di concessione, bensì, si presume, unicamente sui dati riportati nell'atto di concessione demaniale, occorre effettuare da parte dell'Amministrazione concedente valutazioni puntuali (caso per caso), al fine di scongiurare la mancata osservanza dell'art. 46 del 19 Codice della Navigazione. L'autorità concedente sarà pertanto tenuta ad accertare, anche attraverso l'analisi dei verbali assembleari societari o la presentazione da parte del concessionario di una nota della Camera di Commercio che confermi la struttura societaria e che trattasi di mere variazioni nominative che non contemplano l'ingresso di un nuovo soggetto giuridico.

Qualora, quindi, non siano presenti novazioni soggettive, appare plausibile che, nell'ipotesi di cambio di denominazione o ragione sociale, si tratti di semplici volture nominative, non sostanziali, in quanto non si verificano modifiche soggettive dei concessionari, e si possa procedere, su comunicazione del concessionario interessato, alla modifica del decreto dirigenziale di concessione.

#### **Subingresso *mortis causa***

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale. È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

#### **Modifica**

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

#### **Rinnovo**

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza. La validità della concessione decorre dalla data di sottoscrizione, con firma digitale, del disciplinare di concessione, da parte del dirigente UTR competente.



## **Rinuncia**

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

## **Decadenza**

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

## **Revoca**

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

## **Durata delle concessioni**

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.



Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

## **1.6. TITOLO III – PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

### **1.6.1. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico**

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

#### **A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA**

Relativamente al reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Ornago la domanda per il rilascio di concessione di polizia idraulica, possono essere presentate solo in modalità online attraverso il sito internet nella sezione Sportello Telematico: <https://sportellotelematico.comune.ornago.mb.it/>

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica. Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità online collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it).

Sullo stesso portale, accedendo all'area personale, si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e con CNS/CRS Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia).

La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli enti pubblici non sono tenuti al pagamento della marca da bollo, così come disposto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di Bollo", art. 16 allegato B "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati".

Ai sensi del disposto dell'articolo 27-bis della tabella, allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di



utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

**Redazione della Relazione di istruttoria riguardante il Reticolo Idrico Principale:**

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico SIPIUI.

2. Il funzionario “istruttore” della pratica:

2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;

2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e s.m.i.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione P.A.I. all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);

2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;



2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.) o regionale;

2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

- parere idraulico.

2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione può avvenire attraverso due modalità: per le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità verrà predisposto solo il decreto secondo la procedura di cui al punto 3.1; per le concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica verrà predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.2.

2.9 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza A.I.P.O., il funzionario "istruttore":



2.9.1 acquisisce il parere idraulico di A.I.P.O., trasmettendo la documentazione (scaricabile anche attraverso l'applicativo SIPIUI): il parere idraulico rilasciato da A.I.P.O., eventualmente anche nell'ambito dei periodici "tavoli tecnici" avviati con gli UTR, deve contenere tutti gli elementi utili, propedeutici al rilascio della concessione/nulla-osta da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale (dal punto di vista idraulico, eventuale relazione di sopralluogo, informazioni in merito all'occupazione fisica dell'area demaniale ecc.);

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

- parere idraulico.

2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / A.I.P.O./ Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

2.9.2.5 accertamenti antimafia;

2.9.2.6 parere conclusivo;

2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e s.m.i.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.9.4 se l'intervento è ammissibile:

2.9.4.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9.4.2 se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.1.

3.1 Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente in formato digitale

3.1.1 Il funzionario "istruttore" verifica il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, imposte di bollo per la registrazione degli atti, ecc...). Nel caso l'importo del canone di concessione preveda anche il versamento della cauzione (vedi TITOLO II – paragrafo 1), è necessario, preliminarmente alla stesura dello "schema di disciplinare di concessione", predisporre il provvedimento contabile di accertamento della cauzione e verificare il corretto



versamento della stessa da parte dell'utente. Successivamente, predispone lo "schema di disciplinare di concessione" utilizzando quale riferimento l'Allegato G alla D.G.R. n. 3668 del 16 dicembre 2024 e inserendo, in base alla tipologia di opera, le eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali);

3.1.2 Il funzionario "istruttore" predispone, quindi, il decreto di concessione con cui si approva lo schema di disciplinare di cui al precedente punto 3.1.1.

Nel decreto di concessione dovrà essere specificato sia che la concessione demaniale, oggetto del disciplinare, deve essere sottoscritta dal concessionario entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del disciplinare, di cui al successivo punto 3.1.3, sia che la concessione demaniale diviene efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, di cui al successivo punto 3.1.5.;

Il decreto di concessione viene sottoscritto digitalmente dal dirigente e rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio.

3.1.3 Regione Lombardia (UTR) trasmette, via PEC, il disciplinare di concessione, approvato con decreto di cui al precedente punto 3.1.2, al concessionario per la sottoscrizione in forma digitale, comunicandogli contestualmente che il medesimo disciplinare dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il decreto di concessione decade;

3.1.4 il concessionario firma digitalmente il disciplinare e lo trasmette (via PEC) a Regione Lombardia (UTR). Qualora l'utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale del disciplinare, potrà firmare lo stesso in forma cartacea, dandone tempestivo avviso a Regione Lombardia (UTR) con cui concorderà la data di sottoscrizione del disciplinare presso gli uffici di Regione Lombardia, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto 3.1.3.;

3.1.5 Il dirigente UTR sottoscrive con firma digitale il disciplinare: da questa data decorre la validità della concessione.

## **B) REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Trattandosi di scritture private, le concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n.131, che distingue i seguenti casi:

- "registrazione in termine fisso", cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U.;
- "registrazione in caso d'uso", cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch'essa allegata al T.U.



L'importo di registrazione è calcolato applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione.

In base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì agli art. art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a € 10.000,00 (ossia se l'imposta risulta superiore all'imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00);
- solo in caso d'uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a € 10.000,00 (ossia se l'imposta risulta inferiore all'imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00).

### **B.1) PROCEDURA SEMPLIFICATA DI REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CON ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ATTRAVERSO IL VERSAMENTO DELL'IMPORTO CON MODELLO F24**

La modalità (consigliata) prevede la registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24 (procedura semplificata).

In forma residuale, esclusivamente nel caso di impossibilità di assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24, è possibile procedere alla registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento delle marche da bollo tradizionali.

#### **1. Provvedimento soggetto a registrazione**

Il provvedimento soggetto alla registrazione, da inviare telematicamente al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, è il Disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente (RIP) o dal Responsabile del Settore Comunale Competente (RIM), completo degli allegati tecnici.

#### **2. Modalità di assolvimento della marca da bollo**

È possibile assolvere l'imposta di bollo attraverso il versamento con modello F24. Gli importi sono da calcolare nel seguente modo: € 16,00 ogni 100 righe o 4 facciate in relazione all'atto soggetto a registrazione, oltre a € 1,00 su ogni facciata degli allegati tecnici. Tenuto conto che l'art. 11 del D.P.R. 26/4/1986, n.13125 prevede che in sede di richiesta di registrazione è necessario produrre n. 2 originali (o un originale e una copia), l'imposta di bollo dovuta dovrà essere calcolata considerando n. 2 originali.



### **3. Documentazione necessaria da inviare all'agenzia delle entrate**

- Disciplinare di concessione firmato digitalmente dalle parti (file .p7m) in duplice copia denominati "originale 1" e "originale 2";
  - Modello 69 debitamente compilato e sottoscritto da una delle parti che richiede la registrazione, con l'annotazione del numero di repertorio;
  - Modello F24, debitamente quietanzato, riportante le seguenti specifiche:
    - intestato al Concessionario;
    - che assolve sia l'imposta di bollo (codice tributo 1552), che l'imposta di registro (codice tributo 1550);
    - con data di versamento precedente o contestuale alla firma del disciplinare.

### **4. Tempistica per la richiesta di registrazione**

La documentazione di cui al punto 3) deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della firma del Disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'U.T.R. competente (RIP) o del Responsabile del Settore Competente (RIM) (rif. Legge n. 122 del 04/08/2022).

### **5. Modalità di invio della documentazione**

La documentazione di cui al punto 3) deve essere inviata tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Monza Brianza: [dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it)

### **6. Oggetto della PEC**

Al fine di semplificare, da parte dei competenti Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle richieste, è necessario indicare quale oggetto della PEC il seguente:

*REGIONE LOMBARDIA – Richiesta di registrazione concessione di polizia idraulica cod. concessione XXXXXX.*

Relativamente al Reticolo Idrico Minore:

*COMUNE DI ORNAGO - Richiesta di registrazione concessione di polizia idraulica cod. concessione XXXXXX.*

### **7. Ricevuta di registrazione**

A registrazione avvenuta, l'Agenzia delle Entrate invierà a Regione Lombardia (RIP) o al Comune di Ornago (RIM) l'attestazione della registrazione dell'atto.

## **B.2 REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CON ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ATTRAVERSO L'ANNULLAMENTO DEI CONTRASSEGNI TELEMATICI**

Come già anticipato la seguente modalità è da adottarsi solo in forma residuale in quanto l'assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici (marche da bollo tradizionali), comporta un appesantimento della procedura amministrativa che prevede i seguenti adempimenti.



Il disciplinare di concessione, sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'UTR, deve infatti riportare l'indicazione degli atti identificativi delle marche da bollo acquistate anticipatamente dall'utente.

È quindi necessario predisporre due atti firmati digitalmente e denominati "originale 1" e "originale 2" (con relativi allegati) sui quali indicare, prima della firma, i codici identificativi delle marche da bollo (che andranno conservate a cura del concessionario) e che dovranno aver data precedente o contestuale la formazione dell'atto ed essere assolti su due copie.

La documentazione necessaria per la registrazione da inviare all'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere anche la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000" relativa all'assolvimento dei contrassegni telematici, su cui dovranno essere apposti i contrassegni telematici stessi.

Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

### **C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA o RINNOVO PRATICA**

1. In seguito alla presentazione, da parte di un utente, di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:

1.1. recuperato il codice presente nell'applicativo SIPIUI, associato alla pratica oggetto di aggiornamento;

1.2. l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova, previa verifica da parte del funzionario competente del permanere delle condizioni di concedibilità.

### **D) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA**

1. In seguito alla presentazione di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato in SIPIUI, oppure nel registro comunale, il codice associato alla pratica, quindi:

2. il funzionario "istruttore" della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza, comunale, regionale o di A.I.P.O.;

2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza comunale o regionale, il funzionario "istruttore":

2.1.1 verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;

2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;

2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;

2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;



2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.1.6 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;

2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente;

2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza A.I.P.O., il funzionario "istruttore":

2.2.1 verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;

2.2.2 chiede ad A.I.P.O. di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e nel caso siano state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;

2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIP0 dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;

2.2.4 il funzionario "istruttore" procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.2.5 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;

2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente.

#### **E) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA**

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

#### **F) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI**

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.



## G) CONCESSIONI MULTITITOLARI

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di cotitolarità, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei cotitolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

## H) SPECIFICHE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL RILASCIO DEI PARERI IDRAULICI DI A.I.P.O. NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NULLA-OSTA

Le specifiche di cui al presente paragrafo integrano quanto già riportato al *Titolo III PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI - paragrafo "corso d'acqua di competenza A.I.P.O."*, esclusivamente in relazione al rilascio delle seguenti tipologie di nulla osta, di cui all'allegato F della D.G.R. n. 3668 del 16 dicembre 2024:

- Z.7 taglio piante e rimozione in alveo e sulle sponde;
- Z.8 manifestazioni sportive, culturali ecc.;
- Z.9 interventi di sfalcio su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha;
- Z.10 taglio piante su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha.

Per le sopracitate tipologie di interventi A.I.P.O., con Determina n. 1209 del 16 ottobre 2020 avente per oggetto *"Processo di semplificazione pareri standard di polizia idraulica – Approvazione schemi condivisi pareri idraulici di pertinenza della DTI Lombardia Occidentale e Orientale"*, ha approvato quattro modelli (allegati a, b, c, d) di pareri di seguito definiti "standard" al cui interno sono riportate le prescrizioni e gli adempimenti a cui è tenuto sottostare il soggetto richiedente.

In assenza di un'ulteriore espressione di A.I.P.O. (da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'UTR) di un parere integrativo, con il quale A.I.P.O. ha facoltà di inserire ulteriori specifiche in merito all'istanza presentata dal singolo utente, l'Ufficio Territoriale Regionale competente può procedere, pertanto, al proseguo dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio del nulla osta, allegando allo stesso il parere "standard".



A.I.P.O ha comunque facoltà di comunicare all'UTR competente, anche prima della scadenza del termine dei 30 giorni, la volontà di non ritenere necessario procedere a produrre ulteriori integrazioni; in tal caso l'UTR è già nelle condizioni di poter proseguire l'iter, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel parere "standard".

## **I) SPECIFICHE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI PONTI PUBBLICI E PRIVATI (CARRABILI, FERROVIARI, PASSERELLE PEDONALI E/O CICLABILI)**

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

**Nuove realizzazioni** - Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n 10 del 5 aprile 2006).

**Rinnovi e Regolarizzazioni** - Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "*Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B*" - Allegato 4 delle

"*Norme d'Attuazione - Direttive di Piano*" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

**Progetto di adeguamento** - In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della "*Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B*", che costituisce l'allegato 4 delle "*Norme d'Attuazione - Direttive di Piano*" del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica

presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc.), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.



### **1.6.2. Procedure specifiche per il Reticolo Idrico Minore**

Il Comune di Ornago esercita la funzione di Autorità idraulica ed in particolare provvede all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai sensi della normativa vigente, quali ad esempio i provvedimenti concessori o autorizzatori (nulla-osta idraulici).

**Pertanto, le istanze in riferimento ai procedimenti suddetti sono da presentare direttamente al Comune di Ornago.**

## **1.7. TITOLO IV – SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI**

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le *“Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale”* e le *“Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”*, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

## **1.8. TITOLO V – NORMATIVA ANTIMAFIA**

### **1.8.1. Premessa e inquadramento normativo**

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinvencono “le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”.

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, il cui valore sia “superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia “è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro”(fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 159/2011 prevede che “l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla



politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”;

### **1.8.2. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale**

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs. n. 159/2011. Pertanto, è sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia “in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale”.

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a 150.000,00 di cui all'art. 91 c. 1, lettera b) del D.Lgs. n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.

Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16 ottobre 2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, impegnando formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs. 159/2011.

### **1.8.3. Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (attività imprenditoriali)**

Nel presente paragrafo sono fornite le indicazioni operative, in relazione a quanto richiamato all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, il quale “dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinvengono “le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”.



## **Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione**

Le tipologie di opere/occupazioni in aree del demanio idrico fluviale, subordinate al rilascio del provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione concedente, sono riportate nell'Allegato F alla deliberazione regionale n. XII/1615 del 18-12-2023.

## **Soggetti che esercitano attività imprenditoriale**

L'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 specifica che la documentazione antimafia deve essere richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale.

L'attività imprenditoriale consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È un'attività direttamente collegata alla figura dell'imprenditore, così come definito all'articolo 2082 del Codice civile nel quale sono elencati i principali caratteri dell'attività imprenditoriale stessa (attività economica, organizzazione e professionalità).

Restano pertanto esclusi dal perimetro di applicazione della norma gli Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2), le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30) e i privati cittadini.

Così come riportato all'art. 83 c.3, lettera b), non è altresì necessario acquisire la documentazione antimafia nel caso di "rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67".

## **Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (attività imprenditoriali)**

L'art 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di "concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale". È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un beneficio, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67. Premesso che tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione concedente, sulla base di quanto sopra indicato, in riferimento alle voci dell'allegato F della D.G.R. n. 3668 del 16 dicembre 2024, ricadono nel perimetro di applicazione dell'art. 67 le occupazioni di aree demaniali (O1 e in determinati casi, O2, O3, O4, O6), le coperture (C2 solo in alcuni casi es. coperture di piazzali, parcheggi, cortili ecc., comunque non per funzione viabilistica) In via preliminare, si ritiene di poter escludere invece dal campo di applicazione tutte le altre tipologie quali: scarichi (Cod. S1, S2 e S3) in quanto solo funzionali e pertinenziali di un'eventuale attività imprenditoriale, gli attraversamenti (Cod. A1, A2 e A3) in quanto la titolarità è riconducibile alla casistica riportata all'art. 83 c.3, lettera b) e i transiti (T2 e T3 rilasciati a



soggetti pubblici). Per le tipologie T1 dovrà esserne valutata puntualmente la necessità o meno di richiesta. Di seguito una tabella riassuntiva con le varie casistiche:

**Tabella 1**

Le indicazioni riportate nella tabella 1, in relazione alla necessità o meno di acquisizione della documentazione antimafia, costituiscono un riferimento a carattere generale. Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento, basata sulla tipicità dell'istanza di concessione in esame.



ELENCO TIPOLOGIE DI OPERE E OCCUPAZIONI (Rif. Allegato F)		RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (art. 67 - D.Lgs 159/2011)
Codice	Descrizione voci	
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	NO
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	NO
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	NO
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	NO
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi.	NO se per funzione viabilistica, SI negli altri casi (parcheggi, piazzali ecc...)
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	NO
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	NO
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	NO
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	DA VALUTARE in base alle varie tipologie di richiesta
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	NO
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	NO
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	SI
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	SI
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	NO per orti e giardini DA VALUTARE (campi sportivi) SI per tutte le altre tipologie (campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche - aeromodellismo, softair).
O.3.1/2/3/4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo	DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce D.6).	NO per riqualificazione ambientale DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo per le aree di espansione controllata per la laminazione delle piene
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	NO
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro.	SI (ad esclusione dei privati frontisti)



## 1.9. TITOLO VI – RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

---

Qualora il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, del canone di concessione di polizia idraulica oppure, comunque, un pagamento non dovuto o di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare alla Direzione Generale o al Comune di Ornago competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo suddetto.

Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la richiesta di rimborso sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia, alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica, al seguente link:

*<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/richestarimborso-canoni-polizia-idraulica/richesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica>*

La domanda di rimborso può essere presentata entro 10 anni, che decorrono, ai fini dei termini della prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, dalla data del pagamento del suddetto importo non dovuto, in relazione sia ad importi relativi al canone di concessione sia alla quota di imposta regionale, caso quest'ultimo che riguarda i pagamenti antecedenti all'annualità 2016.

La Direzione Generale o il Comune di Ornago competente procederà tempestivamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ad emanare il provvedimento di rimborso, conclusivo del procedimento amministrativo. Qualora il procedimento dovesse concludersi oltre le tempistiche prestabilite, nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte di Regione Lombardia o il Comune di Ornago. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio-assenso da parte dell'amministrazione.

## 1.10. TITOLO VII – CONVENZIONI “GRANDI UTENTI”

---

### 1.10.1. Premessa

La legge regionale n. 4/2016 prevede al comma 2 che: “..la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso”.



Le convenzioni, che costituiscono accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di tutte le concessioni conosciute e richiamate all'interno della convenzione stessa, rappresentano uno strumento di semplificazione amministrativa, attraverso il quale sono disciplinate anche le modalità di regolarizzazione e di rilascio delle concessioni future.

### **1.10.2. Indicazioni operative per la gestione delle Convenzioni**

A differenza delle concessioni, che prevedono il rilascio di un decreto preliminarmente alla sottoscrizione del disciplinare (RIP) o atto di deliberazione della Giunta Comunale (dopo l'approvazione del regolamento in consiglio comunale) (RIM), le Convenzioni possono essere stipulate direttamente dai soggetti interessati, utilizzando quale riferimento lo schema di convenzione tipo riportato all'Allegato G della D.G.R. n. 3668 del 16 dicembre 2024. Solo nel caso i contenuti della convenzione si discostino sensibilmente (per tipologia di prescrizioni, adempimenti, aspetti economici ecc.) dallo schema generale, si ritiene opportuno valutarne una preventiva nuova approvazione in Giunta regionale o comunale, prima della stipula. Il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni, in data successiva all'atto di approvazione della Convenzione, fatto salvo specifiche indicazioni riportate nella Convenzione stessa, si dovrà concludere con specifico Decreto dirigenziale (senza la necessità quindi di sottoscrizione di un nuovo disciplinare) nei tempi previsti nel Titolo III (90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza). Per le modalità di registrazione dell'atto di Convenzione si deve fare riferimento a quanto riportato al punto B del Titolo III delle presenti norme di attuazione.

## **1.11. ULTERIORI NORME**

### **1.11.1. Modalità di aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica**

In occasione dell'aggiornamento o revisione, anche parziale, del Documento di Polizia Idraulica (DPI), lo stesso dovrà essere adeguato ai sensi delle presenti norme di attuazione.

La delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo a seguito della redazione degli appositi approfondimenti (studi idraulici/idrogeologici) di cui al paragrafo 5 dell'Allegato D alla D.G.R. 7581/2017.

Nel caso in cui Documento di Polizia Idraulica vigente si riscontri la presenza di corsi d'acqua con la delimitazione delle fasce di rispetto tracciate in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904, per poter confermare tale delimitazione occorre verificare, in sede di adeguamento del DPI, che tale delimitazione derivi dall'aver effettuato i necessari studi idraulici/idrogeologici;

- in questo ultimo caso, occorre inoltre verificare se vi sia la necessità o meno di dover procedere all'adeguamento e/o all'aggiornamento degli studi idraulici di cui al punto precedente (per l'introduzione di più recenti disposizioni normative, per le mutate condizioni idrauliche e/o idrogeologiche del bacino del corso d'acqua o altro); nel caso si verificano queste ultime condizioni gli studi dovranno essere aggiornati. Viceversa, per poter confermare le risultanze degli studi pregressi, dovrà essere sottoscritta, da parte del professionista incaricato dell'aggiornamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000, vedi schema allegato all'Allegato



D alla D.G.R. 7581/) con la quale sarà dichiarata la non necessità di dover procedere ad ulteriori studi di approfondimento.

In assenza di tali condizioni le fasce di rispetto dovranno essere riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904.

### **1.11.2. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

### **1.11.3. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso allegare il nulla-osta idraulico.

Secondo quanto stabilito dall'**Allegato A "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale"**, valgono le procedure per le sdemanializzazioni e alienazioni seguenti:

#### *a) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia*

1) Riceve la domanda dal soggetto interessato all'acquisizione o sdemanializzazione che dovrà essere completa dei seguenti elementi minimi:

- a. istanza del richiedente o avente titolo;
- b. dati identificativi del Professionista iscritto ad Albo professionale che ha redatto e sottoscritto gli elaborati tecnici richiesti;
- c. relazione tecnica illustrativa della proposta;
- d. corografia dell'area interessata individuando l'area oggetto di richiesta (C.T.R. scala 1:10.000);
- e. tavola generale in scala 1:2000 estesa all'ambito circostante dell'area interessata dall'istanza (estratto aerofotogrammetrico e catastale);
- f. tavola in scala 1:500, o con maggiore dettaglio se ritenuto necessario, limitatamente all'area oggetto di istanza (con sovrapposizione ancorata a punti fiduciali del catastale, indicazione di eventuali fasce/perimetrazioni PAI/PGRA o altri vincoli e individuato con chiarezza il ciglio superiore dell'alveo e le relative fasce di rispetto del corso d'acqua;
- g. documentazione fotografica a colori;
- h. identificazione e calcolo dell'area da sdemanializzare / oggetto di sconfinamento (in caso di alienazione) attraverso frazionamento catastale e visura;



- i. certificato di destinazione urbanistica con l'indicazione di tutti i vincoli esistenti sull'area e con particolare riferimento alla classe di fattibilità geologica del PGT, ed ai vincoli ambientali paesaggistici in caso di alienazione;
- j. permesso di costruire o altro titolo abilitativo comprovante la regolarità delle opere eseguite;
- k. copia del frazionamento catastale o della proposta di frazionamento (per le alienazioni);
- l. ricevute dell'avvenuto pagamento dei canoni di concessione demaniale o di indennizzi pregressi dovuti dal richiedente nei termini di prescrizione.
- 2) Valuta l'economicità della procedura e il conseguente ampliamento dell'area oggetto di istanza di sdemanializzazione;
- 3) Comunica al richiedente l'avvio e il responsabile del procedimento (art.7 L. 241/90) entro 30 giorni dal ricevimento;
- 4) Verifica la completezza della domanda, e in caso di carenza documentale chiede al proponente di provvedere alle integrazioni necessarie da produrre entro 30 giorni, scaduti i quali l'istanza verrà archiviata;
- 5) A documentazione completa, trasmette entro 30 giorni (con modalità posta elettronica certificata) all' Ufficio Territoriale Regionale (UTR) competente copia della domanda e della relativa documentazione.
- b) Ufficio Territoriale Regionale competente*
- 1) Una volta ricevuta la richiesta di alienazione o sdemanializzazione dall'Agenzia del Demanio, l'Ufficio Territoriale Regionale verifica la completezza della documentazione necessaria ed in caso di carenza documentale, chiede all'Agenzia del Demanio di provvedere alle integrazioni necessarie entro 30 giorni, scaduti i quali la domanda verrà archiviata.
- 2) Per le alienazioni, in caso di successivo parere favorevole, l'Ufficio Territoriale Regionale autorizza l'Agenzia del Demanio alla riscossione dei canoni o indennizzi pregressi (se già non siano stati autonomamente richiesti o riscossi), in caso di successivo parere negativo, procede alla richiesta dei canoni o indennizzi pregressi; nel caso di sdemanializzazioni con occupazione di area demaniale senza titolo l'Ufficio Territoriale Regionale attiva il procedimento per la regolarizzazione e il pagamento delle somme dovute, procede all'istruttoria e al rilascio del parere all'Agenzia del demanio, condizionato alla regolarizzazione della posizione debitoria da parte del richiedente, da esplicitare nel Decreto di conclusione del procedimento regionale.
- 3) Una volta acquisita la documentazione completa, l'Ufficio Territoriale Regionale, ove verifichi che l'istanza sia manifestamente infondata, procede d'ufficio all'espressione del parere negativo con decreto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale;
- 4) Nel caso non si presentino evidenti motivi di esclusione, l'Ufficio Territoriale Regionale segnala ad Agenzia del Demanio ed al richiedente la data per la Conferenza dei servizi istruttoria da indirsi in ogni caso entro 30 giorni a far data della verifica positiva sulla completezza della documentazione trasmessa;
- 5) l'Ufficio Territoriale Regionale indice la Conferenza dei Servizi istruttoria al fine di acquisire i pareri obbligatori e gli ulteriori elementi di valutazione per gli altri aspetti, comunicando agli enti interessati data e



luogo dell'incontro, trasmettendo la documentazione necessaria per l'espressione del parere, segnalando che lo stesso potrà essere espresso prima della Conferenza attraverso posta elettronica certificata o in sede di Conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato. In questa fase potranno essere invitate anche le Direzioni Generali di Regione Lombardia ritenute utili alla definizione del parere, con particolare riferimento ma non esclusivamente:

- alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, qualora la sdemanializzazione e l'alienazione interferiscano con aree demaniali lacuali;
- alla Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana qualora interferiscano con un corso d'acqua del reticolo principale;
- qualora interferiscano con derivazioni idriche, alla Direzione Generale Ambiente;

6) Valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti nella stessa espresse, l'Ufficio Territoriale Regionale esprime con decreto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale, il Parere unico regionale entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza dall'Agenzia del Demanio;

7) l'Ufficio Territoriale Regionale trasmette il citato decreto all'Agenzia del Demanio per i seguiti di competenza, alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, alla Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana e alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e all'Autorità demaniale competente per opportuna conoscenza;

8) l'Ufficio Territoriale Regionale, in caso di richiesta da parte dell'Agenzia del Demanio, verifica l'ottemperanza da parte del soggetto richiedente alle eventuali prescrizioni formulate in sede di rilascio del parere idraulico quali, ad esempio, lo stralcio delle fasce di rispetto derivanti dal R.D. n. 523/1904 o dagli strumenti

#### Casi in cui non è possibile procedere a sdemanializzazione e alienazione

Non possono perdere comunque la demanialità:

- le zone atte a consentire il transito e l'accesso al corso d'acqua;
- i canali demaniali e le loro pertinenze (es. alzaie) che svolgono funzione idraulica;
- le aree incluse nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo principale, minore e consortile, così come individuate negli studi dei reticoli idrici redatti dai Comuni (Documento di Polizia Idraulica ai sensi della d.g.r. n. 4229/2015 e s.m.i.) e da Consorzi di Bonifica (ai sensi del R.R. n. 3/2010); fanno eccezione le aree demaniali appartenenti ad ex alvei ed attualmente rientranti nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua rettificati dalla PA.
- le aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- le aree incluse nelle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e classificate nel modo seguente: Ee (aree di esondazione pericolosità molto elevata), Eb (aree di esondazione pericolosità elevata), aree di conoide Ca (conoide attivo non protetto) e Cp (conoide parzialmente protetto), le aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME - PS 267/98);



- le zone perimetrate in classe 4 nella carta di fattibilità della componente geologica idrogeologica e sismica redatta ai sensi dei criteri attuativi della L.R.12/2005 di cui alla DGR 2616/2011 e s.m.i. e recepita nei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali;
- le aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Non possono essere proposte per l'alienazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con legge 212/2003, le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

#### **1.11.4. Disciplina degli scarichi in corso d'acqua superficiale**

##### ***L.R. 4/2016 art. 14 – Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica***

1. I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.
2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua (BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016)), che risultano privi della concessione di cui al R.D. 523/1904 e al R.R. 3/2010, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo tempi e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta LR n. 4/2016. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale e accolte non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009.
3. Gli scarichi di cui al comma 2 sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione determinata in misura pari all'importo del canone arretrato, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, a far tempo dalla messa in opera fino a un massimo di cinque anni, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al primo periodo si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.



4. L'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006 comunica all'autorità preposta al rilascio della concessione di polizia idraulica l'avvio del procedimento per l'autorizzazione allo scarico ai fini qualitativi.
5. L'ente competente trasmette alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2001.

**1.11.5. Fabbricati, opere e occupazioni esistenti senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle dell'art. 96 comma 1 lettera f) del R.D. 523/1904**

**L.R. 4/2016 art. 11**

1. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del R.D. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*).
3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato. (*Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14*)
4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto



della normativa urbanistica ed edilizia. *(Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14)*

5. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. *(Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14)*
6. Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)* in conformità al modello predisposto dalla Giunta regionale. *(Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17)*

#### **1.11.6. Fabbricati, opere e occupazioni esistenti senza titolo concessorio idraulico o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali**

##### **L.R. 4/2016 art. 12**

1. È vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. È parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53 della l.r. 6/2012 per il demanio della navigazione interna, in caso di opere e occupazioni in violazione dei divieti di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione e la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 *(Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale. Collegato ordinamentale)*. L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino a un massimo di dieci annualità, incrementato del quindici per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità di relativa occupazione senza titolo.
3. Il pagamento dell'indennità di occupazione e della sanzione amministrativa non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione. Restano in ogni caso impregiudicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di disposizioni normative o anche pianificatorie poste in essere nella realizzazione dell'opera o del manufatto.



4. Il pagamento dell'indennità di cui al comma 2 per l'intera durata dell'occupazione non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del R.D. 523/1904.
5. È fatta salva la facoltà, per il soggetto interessato, di presentare istanza di concessione per l'utilizzo delle aree di cui al comma 1, se compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2 e, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo.
6. In caso di mancato pagamento dell'indennità dovuta o anche, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo, la Regione e gli enti con funzione di autorità idraulica procedono alla riscossione coattiva degli importi.
7. È fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere, degli immobili o anche dei manufatti abusivi e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Per gli immobili abusivi l'ente preposto alla gestione del demanio può attivare le procedure di cui all'articolo 52 della legge 221/2015.
8. Con regolamento regionale, da approvare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità operative per l'individuazione delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale poste in essere in assenza di concessione o protratte oltre i termini prescritti, le procedure per la eventuale regolarizzazione e i criteri per la definizione dei casi in cui procedere secondo quanto indicato al comma 7.

#### **1.11.7. Disciplina delle recinzioni in fascia di rispetto**

Per garantire l'accessibilità ai corsi d'acqua nelle aree prive di insediamenti urbani e non urbanizzate, devono essere rispettate specifiche distanze minime dalla sponda. In particolare:

- **10 metri** per la realizzazione di **recinzioni in muratura**, ovvero opere che superano il piano campagna;
- **4 metri** per **recinzioni asportabili**, costituite da pali e reti metalliche.

Nelle zone urbanizzate si applica il principio generale della **massima riduzione del rischio** e del **pieno rispetto delle esigenze di accessibilità e transitabilità** dei mezzi destinati a manutenzione ed emergenza. Sono soggetti a tali distanze **tutti i nuovi interventi edilizi** e qualsiasi nuovo **fabbricato o manufatto** che preveda opere di fondazione, fatti salvi quelli espressamente autorizzati e indicati nel paragrafo seguente. Si precisa che, ai sensi della D.G.R. 7663 del 08/04/1986, **le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati**, mentre **le recinzioni semplicemente infisse nel terreno** sono assimilate alle piantagioni.



### **1.11.8. Tombinature dei corsi d'acqua**

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs.n.152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e tutte le operazioni che possano portare all'interramento/chiusura dei corsi d'acqua medesimi.

La tombinatura di un corso d'acqua può essere consentita solo per lo stretto necessario e qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Con le stesse limitazioni, si possono consentire modifiche di tracciato, sovrappassi ed alterazioni delle sponde.

Gli interventi di cui sopra devono garantire il regolare deflusso delle acque. A tale fine devono essere preceduti da specifico progetto nel quale siano indicati la rete idrografica superficiale, il regime di flusso delle acque, le opere proposte ed ogni elemento utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'intervento.

Nel caso in cui gli interventi si trovino all'interno delle fasce fluviali definite dal PAI le tombinature, o comunque le opere eseguite direttamente nell'alveo del corso d'acqua, sono dimensionate secondo le indicazioni contenute nelle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po.

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua tombinati devono essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'ostruzione della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque.

Gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie, posta in capo al titolare della concessione della tombinatura, prevede la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo ogni eventuale piena.



## 1.12. APPENDICE – RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione Civile"

L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

L.R. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

L.R. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

L.R. 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile"

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"

D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 "Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici"

D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12"

D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 "Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio"

### 1.13. MODULISTICA E CANONI


Per quanto attiene alla modulistica ed ai canoni, si rimanda agli appositi Allegati scaricabili dalla sezione Polizia Idraulica del sito web di Regione Lombardia (Allegati F e G alla La D.G.R. n. 3668 del 16 dicembre 2024), ovvero alla modulistica predisposta dal comune di Ornago.

### 1.14. DISEGNI

#### AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


**Schema 1:** corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



**Schema 2:** corsi d'acqua con argini in rilevato.




**Schema 3:** fiumi di grandi dimensioni con golene<sup>(1)</sup> ed argini.



(1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

**Schema 4:** canali e navigli affiancati da strade alzaie.



## 1.15. NOTE CIRCA L'INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO


Per quanto concerne l'esatta individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (in termini di posizione), **questa dovrà sempre essere effettuata caso per caso mediante misurazioni dirette in sito e/o rilievo topografico di dettaglio**, tenendo conto di quanto prospettato nelle norme e nei disegni di cui al § 2.12; le fasce tracciate nelle cartografie del Documento di Polizia Idraulica sono, infatti, **puramente indicative**, non potendo obiettivamente essere possibile, in fase pianificatoria, tener conto di ogni minima variazione topografica locale, di ogni singolo manufatto, né della consistenza e dell'andamento delle scarpate spondali e/o degli argini a scala locale. Allo stesso modo, **anche l'andamento esatto degli stessi corsi d'acqua e la consistenza e geometria dei relativi alvei e tombotti dovranno sempre essere verificati caso per caso localmente, mediante osservazioni e misurazioni dirette in sito e/o rilievi topografici di dettaglio**, poiché a livello pianificatorio non è obiettivamente possibile verificare ogni singola situazione, specialmente nel caso di corsi d'acqua parzialmente tombottati, difficilmente accessibili e/o racchiusi fra proprietà private, senza contare il fatto che la scala di rappresentazione grafica ha un dettaglio intrinsecamente limitato. **Al netto di tali considerazioni, si ricorda però che la larghezza delle fasce – indipendentemente dalla loro esatta posizione e dal loro esatto andamento – rimane comunque fissata in 10 m (o 5 m per eventuali fasce derogate) e non può essere derogata o ridotta per singole situazioni, ma solo, eventualmente, mediante una specifica variante al Documento di Polizia Idraulica, con le modalità previste dalla legge.**

Nel caso di corsi d'acqua arginati artificialmente o tombottati – situazione, peraltro, abbastanza frequente nel territorio comunale – si ricorda che la fascia di rispetto di ampiezza pari a 10 m **va misurata dall'estremità esterna del manufatto arginale o del tombotto** (indipendentemente dalla sua forma, sezione o dimensione) (vedasi schematizzazioni a seguire).

**Schema 5: corsi d'acqua con alveo con argine artificiale**



**Schema 6: corsi d'acqua tombinati**



**In qualsiasi caso, qualora vi siano dubbi di qualsivoglia natura circa l'identificazione di corsi d'acqua e/o delle relative fasce di rispetto in singole situazioni, sarà necessario confrontarsi con le Autorità idrauliche competenti, ed in particolare:**

- per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, gli uffici preposti di Regione Lombardia (UTR Monza e Brianza) e l'Ufficio Tecnico comunale.
- per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, l'Ufficio Tecnico comunale.

Qualora, nonostante l'identificare del reticolo idrico comunale nella maniera più corretta e completa possibile, durante interventi di trasformazione territoriale, interventi edificatori o approfondimenti specifici da parte di soggetti privati, di Professionisti o dell'Amministrazione Pubblica, emergesse chiaramente o si sospettasse la presenza di corsi d'acqua non rilevati in questa sede, sarà necessario avvisare tempestivamente l'Amministrazione Comunale e l'Autorità Idraulica competente per le valutazioni del caso.



## 1.16. NOTE CONCLUSIVE

Vigono comunque integralmente i contenuti dell'Allegato D "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale" e dell'Allegato E "Linee guida di polizia idraulica" della **Delibera n. 3668 del 16-12-2024** in aggiornamento della D.G.R. n. XII/1615 del 18 dicembre 2023 (oltre che tutti gli altri contenuti ed allegati della Delibera stessa), a cui occorre **sempre** riferirsi ad integrazione o aggiornamento alle presenti Norme.

Qualora la normativa di polizia idraulica nazionale e/o regionale dovesse subire variazioni o aggiornamenti successivi, occorrerà comunque fare riferimento sin da subito alla nuova normativa.

**Per qualsiasi attività inerente alla polizia idraulica, pertanto, a maggior ragione sarà sempre buona norma, sia da parte dei soggetti privati (cittadini, imprese, ecc.) che da parte dei Professionisti e dell'Amministrazione Pubblica, verificare di volta in volta la normativa nazionale e regionale,** anche per quanto attiene a canoni e modulistica, e non limitarsi alle presenti Norme.

Mozzo, Gennaio 2026

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli

